

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: 4 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice: 4

DETERMINAZIONE N. 3621

IN DATA 31-10-2007

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC del CORDAR S.p.A. Biella Servizi per l'unità locale denominata impianto di depurazione liquami Biella, via Case Sparse n. 1 e 3 - Biella.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: CORDAR S.p.A. Biella Servizi

Stabilimento di Biella.

Sede Legale: *Piazza Martiri della Libertà, 13 – 13900 BIELLA.*

Sede Operativa: *Via Case Sparse, 1 - 3 – 13900 BIELLA.*

Codice Impresa: 9905

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04, n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla società CORDAR S.p.A. Biella Servizi, per il complesso IPPC ubicato in Via Case Sparse,1 e 3 nel Comune di Biella, in data 31/05/2007, ns. protocollo n. 28314, successivamente integrato con nota pervenuta in data 01/06/07 ns. protocollo n. 28543, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale (IPPC) per l'impianto di depurazione di Biella (zona sud e nord)", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 13 Luglio 2007 e del 25 Settembre 2007; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 3 Luglio 2007 e del 19 Settembre 2007 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 36925 del 16/7/2007 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 43816 del 7/9/2007.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 25 Settembre 2007, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. A partire dall'anno 2008 la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi dovrà programmare i propri interventi ed investimenti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 91/271 (circa la riduzione di alcuni contaminanti) e recepite nella deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 7/2004.
2. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è subordinata alla formalizzazione di un'appendice al contratto di comodato a garanzia di disponibilità degli immobili per tutta la durata dell'autorizzazione;

3. L'Azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dall'approvazione definitiva della classificazione acustica comunale (di Biella o di Ponderano), ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale; tale attività dovrà essere oggetto di revisione quando entrambi i Comuni avranno completato la classificazione acustica del territorio.
4. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge.
5. A partire dall'anno 2008, ogni anno, entro il 31 Gennaio, l'azienda dovrà produrre alla Provincia di Biella il Piano di miglioramento per l'anno in corso.
6. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.
7. L'azienda, a partire dall'anno 2008, dovrà mettere a disposizione del pubblico i dati rappresentativi dell'impianto ed i principali indici prestazionali e di qualità degli scarichi. A tal proposito dovrà essere disponibile ed aggiornata una pagina web e dovranno essere esaudite eventuali richieste di copie cartacee.
8. L'esercizio dell'attività autorizzata è subordinato alla piena attuazione delle disposizioni di legge riguardanti la prevenzione incendi.
9. Prima dell'attivazione della modalità di essiccazione fanghi copia dell'analisi condotta sulla documentazione relativa alla valutazione dei rischi dovrà essere trasmessa in copia ad ASL 12, ARPA Dip. di Biella, Provincia di Biella.
10. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
11. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check – list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
12. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
13. Nell'eventualità di sversamenti accidentali, dovrà essere privilegiata la modalità di convogliare gli stessi in testa all'impianto; nell'ipotesi in cui tale attività non sia possibile il personale dovrà agire prontamente con mezzi di rapido intervento, provvedendo poi alla corretta gestione di eventuali rifiuti risultanti dalle operazioni.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

- QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
Codice Utente 25561	CORDAR	09/06/99		Fornitura acqua ad uso potabile ed industriale

DEPURATORE BIELLA NORD

Prat. n. 18639	VIGILI DEL FUOCO	29/10/01	28/09/07	Certificato Prevenzione Incendi Attività 91
DT n. 395	PROVINCIA	16/02/00	15/02/04	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane – Impianto Biella Nord
DT n. 3602	PROVINCIA	28/12/00	15/02/04	Integrazione autorizzazione allo scarico n. 395 per il solo parametro Escherichia Coli – Impianto Biella Nord
DT n. 1632	PROVINCIA	03/05/02	15/02/04	Modifica prescrizioni autorizzazione allo scarico n. 395- Impianto Biella Nord
DT N. 4071	PROVINCIA	11/12/01	09/12/03	Protocollo d'intesa sperimentazione sistemi di disinfezione - deroga limite di scarico per escherichia coli – Impianto Biella Nord
DT n. 5162	PROVINCIA	09/12/03	09/12/04	Integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli – Proroga deroga limite di scarico- Impianto Biella Nord
DT n. 5291	PROVINCIA	09/12/04	09/12/05	Integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli – Proroga deroga limite di scarico- Impianto Biella Nord
DT n. 831	PROVINCIA	10/03/05	09/12/05	Integrazione autorizzazione n. 5291 - Impianto Biella Nord
DT n. 4673	PROVINCIA	07/12/05	09/12/06	Integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli – Proroga - Impianto Biella Nord
DT n. 24	PROVINCIA	12/01/04	15/02/08	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane – Impianto Biella Nord
DT n. 2188	PROVINCIA	10/05/04	18/06/08	Integrazione autorizzazione n. 24 - Impianto Biella Nord
DT n. 4702	PROVINCIA	19/11/02	19/11/07	Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi – Art. 28 D. Lgs. 22/97
DT. n. 3495	PROVINCIA	02/10/06	02/10/21	LR 44/2000- LR 61/2000-DPGR 10/R del 29/07/03. Istanza in data maggio 2004 della Società CORDAR IMM SPA con sede legale in Biella, per autorizzazione alla ricerca e successiva concessione di derivazione d'acqua dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di pozzo da realizzarsi in comune di Biella ad uso produzione di beni e servizi ASSENSO ALLA CONCESSIONE P.P. N. 264 BI

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
DEPURATORE BIELLA SUD				
Prat. n. 30830	VIGILI DEL FUOCO	22/10/01	28/09/07	Certificato Prevenzione Incendi Attività 1 – 2 – 91
DT GP n. 649	PROVINCIA	23/07/96	22/07/00	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane – Impianto Biella Sud

DT n. 1569	PROVINCIA	20/06/00	19/06/04	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane – Impianto Biella Sud
DT n. 3601	PROVINCIA	28/12/00	15/06/04	Integrazione autorizzazione allo scarico n. 1569 per il solo parametro Escherichia Coli – Impianto Biella Sud
DT N. 4071	PROVINCIA	11/12/01	09/12/03	Protocollo d'intesa sperimentazione sistemi di disinfezione - deroga limite di scarico per escherichia coli – Impianto Biella Sud
DT n. 5162	PROVINCIA	09/12/03	09/12/04	Integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli – Proroga deroga limite di scarico- Impianto Biella Sud
DT n. 5293	PROVINCIA	09/12/04	09/12/05	Integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli – Proroga deroga limite di scarico- Impianto Biella Sud
DT n. 831	PROVINCIA	10/03/05	09/12/05	Integrazione autorizzazione n. 5293 - Impianto Biella Sud
DT n. 4674	PROVINCIA	07/12/05	09/12/06	Integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli – Proroga - Impianto Biella Sud
DT n. 23	PROVINCIA	12/01/04	18/06/08	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane – Impianto Biella Sud
DT n. 2188	PROVINCIA	10/05/04	18/06/08	Integrazione autorizzazione n. 23 - Impianto Biella Sud

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 18/7/2007;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/06.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa CORDAR S.p.A. Biella Servizi ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in aree destinate ad impianti urbani e servizi tecnologici;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 7/09/06 ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Rilevato che CORDAR S.p.A. Biella Servizi per l'impianto di depurazione oggetto del presente atto, secondo i termini di legge, ha presentato domanda per l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al DGPR n. 1/R/2006 in data 30 aprile 2007; a tal proposito per è stato fatto avvio di procedimento con comunicazione alla Ditta con nota protocollo n. 24147 F-VI-1202 in data 8 maggio 2007.

Ritenuto opportuno ricondurre la procedura relativa all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche alla procedura AIA in quanto atto relativo alle tematiche ambientali ed ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa ed a tal proposito esaurita positivamente la fase istruttoria risulta opportuno includere l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche all'interno del provvedimento finale relativo all'istruttoria IPPC.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 il complesso IPPC CORDAR S.p.A. Biella Servizi di Biella per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- **DETERMINA** -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa CORDAR S.p.A. Biella Servizi con sede legale a Biella, Piazza Martiri della Libertà, 13 per la sede operativa in Via Case Sparse n. 1 e 3 – 13900 Biella, per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 5.3.: *Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.*

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione scarico acque reflue urbane in acque superficiali;
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

3 Di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al rispetto della prescrizione contenuta nell'allegato C, punto 2.

4 Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss. mm. ii.

5 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

6 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole

in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti afferenti le emissioni in atmosfera, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

10 Di stabilire che l'approvazione ai sensi del DPGR 1/R del 20-02-2006 del piano di prevenzione è subordinata alla gestione delle acque meteoriche secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

11 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

12 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

13 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

14 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

15 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:

- 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 1 controllo analitico mensile per la verifica del rispetto della tab. 1 dell'allegato 5 parte terza del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- 1 controllo analitico bimestrale per la verifica del rispetto della della tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

16 i dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni ci cui all'art. 7 comma 7, del D. Lgs. 59/05 non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

17 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della

normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.

18 Le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nell'ambito dell'A.I.A. sono da ritenersi confermate.

19 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

20 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

21 Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione, agli organi di controllo ed ai soggetti di cui all'art. 5) comma 19 della D.G.R. 3-4447/95 per opportuna conoscenza; all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....

CORDAR S.p.A. Biella Servizi – *Via Case Sparse, 1 – 3– 13900 BIELLA*
Allegato A1 - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DAL CORDAR Sp.A. Biella Servizi

CORDAR S.p.A. Biella Servizi – *Via Case Sparse, 1 – 3– 13900 BIELLA*
Allegato **A2** – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

CORDAR S.p.A. Biella Servizi – *Via Case Sparse, 1 – 3– 13900 BIELLA*
Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DAL CORDAR Sp.A. Biella Servizi

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Codice Azienda 9905 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 01866890021	
Partita IVA n. 01866890021	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13900
	Comune: <i>Biella</i>
	Località:
	Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 13.
	Tel e fax: 015 3580011 – 015 3580012
	E-mail segreteriacordar@cordarbiella.it
Denominazione unità locale operativa: impianto di depurazione liquami Biella	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13900
	Comune: <i>Biella</i>
	Località:
	Indirizzo: Via Case Sparse n. 1 - 3.
	Tel e fax: 015 542735 – 015 401499
	E-mail depbiella@cordarbiella.it
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) Nord 5.043.659 Est 425.161.
	Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe V.
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 90010	
Attività IPPC: 5.3.	
Codice NOSE-P: 109-07	
Codice NACE: 90	
Codice SNAP 091001 - 091002	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;	
- autorizzazione scarico acque reflue urbane in acque superficiali;	
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: 10\	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. A partire dall'anno 2008 la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi dovrà programmare i propri interventi ed investimenti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 91/271 (circa la riduzione di alcuni contaminanti) e recepite nella deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 7/2004.
2. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è subordinata alla formalizzazione di un'appendice al contratto di comodato a garanzia di disponibilità degli immobili per tutta la durata dell'autorizzazione;
3. L'Azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dall'approvazione definitiva della classificazione acustica comunale (di Biella o di Ponderano), ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale; tale attività dovrà essere oggetto di revisione quando entrambi i Comuni avranno completato la classificazione acustica del territorio.
4. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge.
5. A partire dall'anno 2008, ogni anno, entro il 31 Gennaio, l'azienda dovrà produrre alla Provincia di Biella il Piano di miglioramento per l'anno in corso.
6. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.
7. L'azienda, a partire dall'anno 2008, dovrà mettere a disposizione del pubblico i dati rappresentativi dell'impianto ed i principali indici prestazionali e di qualità degli scarichi. A tal proposito dovrà essere disponibile ed aggiornata una pagina web e dovranno essere esaudite eventuali richieste di copie cartacee.
8. l'esercizio dell'attività autorizzata è subordinato alla piena attuazione delle disposizioni di legge riguardanti la prevenzione incendi.
9. Prima dell'attivazione della modalità di essiccazione fanghi copia dell'analisi condotta sulla documentazione relativa alla valutazione dei rischi dovrà essere trasmessa in copia ad ASL 12, ARPA Dip. di Biella, Provincia di Biella.
10. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
11. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check – list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
12. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
13. Nell'eventualità di sversamenti accidentali, dovrà essere privilegiata la modalità di convogliare gli stessi in testa all'impianto; nell'ipotesi in cui tale attività non sia possibile il

personale dovrà agire prontamente con mezzi di rapido intervento, provvedendo poi alla corretta gestione di eventuali rifiuti risultanti dalle operazioni.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti			
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to
1	16 I°lotto Biella Sud Digestione anaerobica - Centrale termica (potenza pari a 393 kw)	14	0,60	-	25	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006			
2	16 A II°lotto Biella Sud Digestione anaerobica - Centrale termica (potenza pari a 211 kw)	5,10	0,25	-	15	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006			
3	19 Biella Sud Digestione anaerobica – n. 1 torcia	5,26	0,95	-	100	24 900			
4*	38 Biella Sud Essiccamento termico Centrale Termica (potenza pari a 1.163 kw)	7	0,50	-	140	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006			

*) Impianto che verrà attivato a partire dal 2008

SCARICHI IDRICI

I ACQUE REFLUE URBANE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita , ai sensi dell'art. 74 lettera i) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di **acque reflue urbane**;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico *delle* acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento sito in Comune di BIELLA, Regione Case Sparse , è autorizzato nel Torrente Bolome;

PRESCRIZIONI

1. [limiti] deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali, e della Tabella 1 dello stesso allegato;
2. [ripete la prescrizione 14 All C] A partire dall'anno 2008 la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi dovrà programmare i propri interventi ed investimenti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 91/271 (circa la riduzione di alcuni contaminanti) e recepite nella deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 7/2004;
3. [limiti] per quanto riguarda il parametro Escherichia Coli dovrà essere rispettato il valore limite 5.000 UFC/100 come previsto dalla nota 4 del punto 50 della Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;
4. E' preclusa al Gestore del sito IPPC ogni possibilità di scarico di reflui non depurati, fatto salvo l'utilizzo del by-pass per motivi tecnici, a condizione di informare tempestivamente la Provincia di Biella e l'A.R.P.A. E' comunque vietato, in ogni altro caso, scaricare reflui che non abbiano subito neppure un parziale trattamento di depurazione per motivi non tecnici;
5. il refluo derivante dal processo di sedimentazione e trattamento dei fanghi deve essere reimpresso nel ciclo di depurazione in conformità alle procedure dell'allegato U;
6. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
7. Deve essere garantita la costante efficienza dei sistemi di allarme acustici e visivi e del gruppo elettrogeno di emergenza prescritti nelle precedenti autorizzazioni;
8. In caso di assenza di energia elettrica, devono essere garantite almeno le operazioni di sollevamento del refluo e il pretrattamento;
9. deve essere mantenuto costantemente agibile il pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione in acque superficiali ;
10. Deve essere rispettata la procedura descritta negli allegati U per il campionamento quotidiano di parametri rappresentativi in ingresso e uscita dall'impianto nell'arco delle 24 ore, tenuto conto dei tempi di ritenzione dell'impianto stesso, utilizzando autocampionatori refrigerati. Tale strumentazione deve essere mantenuta in costante efficienza e messa a disposizione dell'autorità di controllo, se necessario;

11. l'autorità di controllo può, senza preavviso, accedere alla strumentazione di cui sopra e procedere alla raccolta del campione sia del liquame in ingresso che del refluo in uscita, tutti i giorni entro le ore 9 del mattino, orario entro il quale il CORDAR deve garantire la conservazione del campione;
12. Deve essere assicurato un numero di autocontrolli pari a quello previsto per la verifica del rispetto della tab. 1, in conformità a quanto previsto al punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., sugli scarichi in entrata e in uscita dall'impianto, da eseguirsi secondo le metodiche ufficiali o comunque concordate con il Dipartimento A.R.P.A.; i risultati di tali controlli devono essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo e inviati mensilmente via e-mail al dipartimento A.R.P.A. di Biella;
13. entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere all' A.R.P.A. e alla Provincia di Biella il calendario annuale dei campionamenti da eseguire come autocontrollo, comunicandone tempestivamente via fax eventuali modifiche;
14. entro il 31 gennaio deve essere trasmessa la scheda di rilevazione delle restituzioni in alveo riportante i dati misurati nell'anno precedente ai sensi del DPGR 7/R 2007;
15. deve essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A. e alla Provincia di Biella di ogni manutenzione programmata e non, o di guasti, malfunzionamenti o eventi che possano in qualche modo influire sulla funzionalità dell'impianto stesso;
16. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi molestia;

prescrizioni ai sensi DM 367/03

17. all'uscita dell'impianto di pretrattamento (sedimentazione primaria) e all'ingresso dell'impianto di trattamento (trattamento secondario) delle acque reflue urbane, la concentrazione di sostanze pericolose non deve essere superiore di un fattore 20 rispetto agli standard di qualità di cui alla tabella 1 dell'allegato A al DM 367/03;
18. I fanghi biologici derivati dall'attività di depurazione possono essere riutilizzati in agricoltura in conformità alle norme vigenti.

II PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

E' approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche presentato in quanto sostanzialmente rispondente ai requisiti previsti dal DPGR 1/R 2006 .

19. Una copia del piano e del disciplinare deve essere resa disponibile presso il sito IPPC.

DATI ANAGRAFICI	
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Partita IVA n. 01866890021	Codice fiscale n. 01866890021
Ragione sociale del soggetto gestore: CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Partita IVA n. 01866890021	Codice fiscale n. 01866890021
Responsabile Tecnico Ing. Stefano Galli	
Sede legale:	
Provincia: Biella	
Comune: Biella	Codice istat 096 - 004
Località: ==	
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 13	
Sede operativa:	
Identificativo impianto: ==	
Provincia: Biella	
Comune: Biella	Codice istat 096 - 004
Località:	
Indirizzo: via Case Sparse n. 1 - 3	
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==	
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono) Nord 5.043.659 Est 425.161.	
Particelle catastali: Biella - Foglio 59, particelle 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125; Ponderano – foglio 1, particelle 19, 366, 370, 432, 433.	

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI			
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale			
Tipo autorizzazione: Rinnovo			
Numero autorizzazione: 3621			
Data autorizzazione: 30 Ottobre 2007.			
Operazione di smaltimento	D15, D8, D9	Descrizione	Deposito preliminare di rifiuti destinati al trattamento fisico chimico e biologico.
Conto proprio	Conto terzi	X	
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.			
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio 02 01 02 scarti di tessuti animali 02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti, raccolto separatamente e trattati fuori sito 02 01 07 rifiuti della silvicoltura 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			

02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tintura e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli da cui alla voce 04 02 19

04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 14	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
16 10 02	soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99	rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Scadenza autorizzazione	30 Ottobre 2012	5 anni dall'emanazione del presente provvedimento
--------------------------------	------------------------	---

Provenienza	varie		
Bacino di utenza:	Territorio italiano con prevalenza della Provincia di Biella e Vercelli.		
Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):	54.000	t/anno	54.000 m ³ / anno
Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):	400 t.	Ovvero 400 m ³	
Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati: ASRAB S.p.A., Cavaglià (BI); Cavaglià s.p.a., Cavaglià (BI); Azzurra S.r.l., Casale Monferrato (AL); Eli Alpi Service s.r.l., San Giorgio Lomellina (PV); STR s.r.l., Alba (CN). (Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)			